



## **COMUNE DI PRIVERNO**

### **Provincia di Latina**

# **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 24 del 07.02.2012**

**OGGETTO:** Conferimento incarico legale per la proposizione di giudizio di appello avverso le Sentenze n. 447/2011 – 479/2011 – 483/2011 – 503/2011 – 512/2011 – 513/2011 – 514/2011 – 516/2011 – 518/2011 – 527/2011 – 528/2011 – 530/2011 – 531/2011 e 533/2011, emesse dall'ufficio del Giudice di Pace di Priverno.- Nomina patrocinatore legale.-

L'anno duemiladodici addì Sette del mese di Febbraio, nella Casa comunale e nella sala delle consuete adunanze.

Alle ore 16.30 previ inviti, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. MACCI UMBERTO – Sindaco.

All'appello risultano presenti gli Assessori Sigg.:

GIORDANI	RINALDO	Vice Sindaco
MICCINILLI	ANGELO	
GRAZIANI	DOMENICO	
GIORGI	CLAUDIO	
SILVAGNI	BRUNO	

Assenti gli Assessori:

FEDERICO	ROBERTO
LIBERTINI	CAMILLO

Assiste il Segretario D.ott. Luigi PILONE

L'adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che a tutela degli interessi del Comune si rende necessario conferire incarico legale per proporre giudizio di appello avverso le Sentenze n. 447/2011 – 479/2011 – 483/2011 – 503/2011 – 512/2011 – 513/2011 – 514/2011 – 516/2011 – 518/2011 – 527/2011 – 528/2011 – 530/2011 – 531/2011 e 533/2011 così come emesse dal Giudice di Pace di Priverno a seguito di ricorsi avverso i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada elevati da parte del Comando di Polizia Locale per il rilevamento elettronico della velocità;

Considerato che si rende opportuno e si ravvisa pertanto la necessità di incaricare un legale al fine di assicurare gli interessi del Comune di Priverno per impugnare le Sentenze sopra indicate dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente;

Sentito l'Assessore alla P.M., il quale propone l'incarico all'avv. Adriano Giuliano Materiale di Castrocielo (FR) con studio in via San Liberatore, n. 37 già via Capod'acqua, n. 51;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

All'unanimità dei voti

### **D E L I B E R A**

1. Di conferire incarico legale all'avv. Adriano Giuliano Materiale di Castrocielo (FR) con studio in Via San Liberatore n. 37, già via Capod'acqua n. 51, per la proposizione di giudizi di appello avverso le Sentenze n. 447/2011 – 479/2011 – 483/2011 – 503/2011 – 512/2011 – 513/2011 – 514/2011 – 516/2011 – 518/2011 – 527/2011 – 528/2011 – 530/2011 – 531/2011 e 533/2011 così come emesse dal Giudice di Pace di Priverno ed allegate al presente atto deliberativo, concedendo a tale procuratore e difensore la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare in causa terzi, di proporre domande riconvenzionali ed appelli incidentali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;
2. Di stabilire e dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale in quanto le spese legali nascenti dal presente incarico sono a carico della A.T.I. affidataria del servizio, di fornitura delle apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato in tempo utile all'espletamento del mandato
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 24 del 07-02-2012

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L.gs 18.8.2000 N° 267 SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la proposizione di giudizio di appello avverso le  
Sentenze n.447/11 n.479/11 n.483/11 n.503/11 n.512/11 n.513/11 n.514/11 n. 516/11 n.518/11  
n.527/11 n. 528/11 n.530/11 n.531/11 n.533/11 così come omesse dall'ufficio del Giudice di Pace di  
Priverno.-Nomina patrocinatore.-



**DIPARTIMENTO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. 267/2000

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE  
Dr. Giuseppe CELLI



Priverno li 6/02/2012

**DIPARTIMENTO 2**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE :  
Comma 1 - art. 49 D.Lgs. 267/2000

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Rag. Rachele MASTRANTONI



Priverno li .....

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 61/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

VALLECORSIA GIANNI rapp.to e difesa dall'Avv. D. Caldarozzi  
giusta delega a margine del ricorso                      OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO -                      RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 9/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 26/09/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2010,  
Vallecorsa Gianni proponeva opposizione avverso il verbale  
in epigrafe per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 26/9/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo.

M O T I V A Z I O N I

Preliminarmente sono da stralciare dal giudizio gli atti  
relativi alla costituzione in giudizio del Comune di Priverno  
in quanto non è stata depositata in atti la delibera della  
Giunta Comunale n. 100 del 11/5/2010 che avrebbe conferito

Sentenza  
n° 679/11

R.G. 61/10

Rep.  
n°

Tron  
P. 1106/11



procura all'Avv. A.G. Materiale a rappresentare in giudizio il Comune. Anche se tale procura fosse stata conferita, la delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli da instaurarsi successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede

Accoglie il ricorso;

annulla il verbale n° 9/2009 della Polizia Municipale di Priverno;

condanna il Comune di Priverno a pagare all'avv. Davide Caldarozzi, dichiaratosi antistatario, per le spese di causa la somma di E. 150,00 di cui E. 38,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Priverno il 26/09/2011.

IL CANCELLIERE  
Eleonora Valerio  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO

Depositato in Cancelleria  
oggi 6/12/11

IL CANCELLIERE  
Eleonora Valerio



IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 203/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

MORRA PASQUALE rapp.to e difesa dall'Avv. M. Lippiello giusta  
delega in atti                      OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO -                      RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 59/2010 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 19/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 20/07/2010, Morra  
Pasquale proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 19/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Il Comune di Priverno con delibera della Giunta Comunale n.  
100 del 11/5/2010 ha conferito procura all'Avv. A.G.  
Materiale a rappresentare in giudizio il Comune a tutela

Sentenza	n° 527/11
R.G.	203A/10
Rep.	n°
Cron.	n° 149/11

degli interessi dello stesso in merito ai ricorsi avverso i verbali di contestazione delle infrazioni a norme del C.d.S. elevati agli automobilisti a seguito di attivazione del controllo della velocità.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede

Accoglie il ricorso;

annulla il verbale n° 59/2010 della Polizia Municipale di Priverno;

compensa tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Priverno il 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza  
il 20 DIC 2011

20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE  
ECONOMICO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 247/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

ROMANO ROSARIO rapp.to e difeso dall'Avv. M. Di Girolamo per delega in atti - OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - Avv. A.G. Materiale RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a verbale n° 65/10 della Polizia Municipale di Terracina per violazione di norme del CdS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in cancelleria in data 11/10/10, Romano Rosario proponeva opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe.

All'udienza del 24/01/11, fissata con decreto ritualmente e tempestivamente notificato alle parti, compare l'opponente a mezzo del nominato procuratore, chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione Comunale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice all'udienza del 17/10/11 decide la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti di causa si riscontra che il Comune di Priverno dal momento della contestazione della violazione (8/3/10)

Sentenza
n° 247/A/10
R.G.C. 247/A/10
Rep. n°
Cron. N° 155/11



ha notificato il relativo verbale il 28/8/10 quindi oltre i 150 giorni previsti per legge. Ciò si rileva dalla relata di notifica del Messo Comunale di Vittoria in calce al verbale.

E' provato quindi che il verbale è stato notificato in ritardo e quindi non può produrre nessuno effetto essendo prescritto il diritto del Comune a riscuotere la somma inflitta quale sanzione.

Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.

Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso;

annulla il verbale di accertamento n° 65/10 del 8/3/10 della Polizia Municipale di Priverno;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Priverno il 17/10/2011

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Lorenzo Morelli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO

Depositato in Cancelleria

oggi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli nella  
causa civile iscritta al n° 207/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

SPAMPINATO CARMELO res.te in Anzio (RM) Via della Cannuccia  
n. 57 - in proprio

OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad accertamento di violazione n°158/10  
della Polizia Municipale di Priverno.

Visto l'art.23 L. 24/11/1981 n° 689;

udite le conclusioni delle parti all'udienza del 19/12/2011  
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

FATTO - Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, Spampinato Carmelo  
proponeva opposizione all'accertamento di violazione indicato  
in oggetto.

Il Comune di Priverno si costituiva chiedendo il rigetto del  
ricorso.

All'udienza del 19/12/2011, la causa viene decisa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente ha eccepito la illegittimità del verbale in que-  
stione elevato perché ometteva di fornire o comunicare i dati  
sull'identità del conducente il veicolo, non identificato nel  
verbale, a seguito di infrazione accertata dalla Polizia  
Municipale di Priverno con verbale n° 100 del 17/08/09. Tale

Sentenza  
n° 528/11

R.G. 207/A/10

Rep.  
n°

Cron.  
n° 1180/11

illegittimità era portata dal fatto che il verbale di cui innanzi era stato opposto davanti al Giudice di Pace di Priverno il quale con decreto del 8/2/10 fissava l'udienza al 14/06/10. Nelle more della decisione sul ricorso avverso il verbale n. 100/09, in data 16/6/10 veniva notificato il verbale oggetto della presente opposizione.

Essendo stato notificando il verbale di violazione dell'art. 126 bis in pendenza di giudizio di opposizione al verbale principale, la Polizia Municipale ha palesemente violato l'art. 126 bis che sospende la notifica del verbale per mancata comunicazione dei dati anagrafici del conducente l'automezzo sanzionato fino a quando pende un eventuale giudizio di opposizione.

Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo:

Accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento n° 158/10 del 09/06/10 della Polizia Municipale di Priverno; condanna il Comune di Priverno a pagare a Spampinato Carmelo per le spese di causa la somma di E. 100.00 di cui E. 38,00 per spese.

Così deciso in Priverno il 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza  
il 19 DIC 2011

20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE  
Eletto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 61/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

BATTISTELLA MASSIMILIANO res.te in Latina Via Tarquinia, 5  
in proprio OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 244/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 12/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2010,  
Battistella Massimiliano proponeva opposizione avverso il  
verbale in epigrafe per violazione all'art. 142/8 del  
C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 12/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Preliminarmente sono da stralciare dal giudizio gli atti  
relativi alla costituzione in giudizio del Comune di Priverno  
in quanto non è stata depositata in atti la delibera della

Sentenza  
n° 512/11  
R.G. 58/A/10  
Rep.  
n°  
Cron.  
N° 166/11

Giunta Comunale n. 100 del 11/5/2010 che avrebbe conferito procura all'Avv. A.G. Materiale a rappresentare in giudizio il Comune. Anche se tale procura fosse stata conferita, la delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli da instaurarsi successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo. Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza. Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede  
Accoglie il ricorso;  
annulla il verbale n° 266/2009 della Polizia Municipale di Priverno;  
compensa le spese di causa.  
Così deciso in Priverno il 12/12/2011.

Il Giudice di Pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVerno

Dott. Lorenzo Morelli

Depositato in Cancelleria

oggi





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 68/A/10 R.G.C. e vertente

IN T R A

PALOMBO MICHELE rapp.to e difesa dall'Avv. A. Palombo giusta  
delega in atti OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 267/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 19/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 04/03/2010, Palombo  
Michele proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 19/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Il Comune di Priverno con delibera della Giunta Comunale n.  
100 del 11/5/2010 ha, conferito procura all'Avv. A.G.  
Materiale a rappresentare in giudizio il Comune a tutela  
degli interessi dello stesso in merito ai ricorsi avverso i

Sentenza
n° 518/11
R.G. 68/A/10
Rep.
n°
Cron.
N° 11/10/11

P.P.V.

- 9 GEN 2012

*[Handwritten signature]*

verbali di contestazione delle infrazioni a norme del C.d.S. elevati agli automobilisti a seguito di attivazione del controllo della velocità. La delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli instaurati successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo. Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza. Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede  
Accoglie il ricorso;  
annulla il verbale n. 267/2009 della Polizia Municipale di Priverno;  
compensa tra le parti le spese di causa.  
Così deciso in Priverno il, 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza  
il 19 DIC 2011

10 per annullato  
20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE  
ECON. *de*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 67/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

MAGISTRI BRUNO rapp.to e difesa dall'Avv. C. Magistri giusta  
delega in atti                      OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO -                      RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 318/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 19/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 03/03/2010,  
Magisteri Bruno proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 19/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Il Comune di Priverno con delibera della Giunta Comunale n.  
100 del 11/5/2010 ha conferito procura all'Avv. A.G.  
Materiale a rappresentare in giudizio il Comune a tutela  
degli interessi dello stesso in merito ai ricorsi avverso i

Sentenza n° 533/11 R.G.C. 1/10 Rep. Cron. N° 1185/11
---

verbali di contestazione delle infrazioni a norme del C.d.S. elevati agli automobilisti a seguito di attivazione del controllo della velocità. La delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli instaurati successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo. Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza. Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede. Accoglie il ricorso; annulla il verbale n° 318/2009 della Polizia Municipale di Priverno; compensa tra le parti le spese di causa. Così deciso in Priverno il 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

19 DIC 2011  
Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza

20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE  
ECONOMISTA Valerio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 342/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

SOMMA ANTONIO rapp.to e difeso dall'Avv. S.T. Mariani per  
delega in atti

OPPOSENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 365/2010 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 12/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 20/12/2010, Somma  
Antonio proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/7 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa adotte.

All'udienza del 12/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Da una attenta lettura del verbale notificato si rileva che  
la violazione è stata accertata al Km. 23+100 della SR 156  
Monti Lepini. Tale progressiva chilometrica non è prevista  
dal Decreto Prefettizio n. 25427 del 19/12/2007, decreto nel

Sentenza n° 514/11 R.G. 342/10/10 Rep. n° Cron. N° 1166/11
--



quale il Prefetto della Provincia di Latina individua tutti i tratti di strada sui quali è possibile procedere al rilievo a mezzo strumenti elettronici dei limiti di velocità e quindi della violazione delle relative norme.

Non essendo quindi prevista la progressiva chilometrica sopra indicata, ne deriva che non poteva essere effettuato nessun rilievo di eccesso dei limiti di velocità e di conseguenza il verbale notificato è nullo e illegittimo.

Da sottolineare ulteriormente che il verbale opposto è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede

Accoglie il ricorso;

annulla il verbale n° 365/2010 della Polizia Municipale di Priverno;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Priverno il 12/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO

Depositato in Cancelleria

oggi.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 340/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

SOMMA ANTONIO rapp.to e difeso dall'Avv. S.T. Mariani per  
delega in atti

OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 380/2010 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 12/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 20/12/2010, Somma  
Antonio proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/9 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 12/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Da una attenta lettura del verbale notificato si rileva che  
la violazione è stata accertata al Km. 23+100 della SR 156  
Monti Lepini. Tale progressiva chilometrica non è prevista  
dal Decreto Prefettizio n. 25427 del 19/12/2007, decreto nel

Sentenza n° 340/10
R.G. 340/10
Rep. n°
Cron. N° 1165/11

quale il Prefetto della Provincia di Latina individua tutti i tratti di strada sui quali è possibile procedere al rilievo a mezzo strumenti elettronici dei limiti di velocità e quindi della violazione delle relative norme.

Non essendo quindi prevista la progressiva chilometrica sopra indicata, ne deriva che non poteva essere effettuato nessun rilievo di eccesso dei limiti di velocità e di conseguenza il verbale notificato è nullo e illegittimo.

Da sottolineare ulteriormente che il verbale opposto è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Si compensano le spese di causa.

E. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede

Accoglie il ricorso;

annulla il verbale n° 380/2010 della Polizia Municipale di Priverno;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Priverno il 12/12/2011.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO

Depositato in Cancelleria

Oggi: \_\_\_\_\_

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli nella  
causa civile iscritta al n° 296/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

SOCIETA' MILLENNIUM in persona del legale rapp.te Peppe Luini  
con sede in Fondi (LT) Via Piemonte

OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - Avv. A.G. Materiale

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad accertamento di violazione n° 412/10  
della P. M. di Priverno per violazione di norme del Codice  
della strada.

Visto l'art.23 L. 24/11/1981 n° 689;

udite le conclusioni di parte opponente all'udienza del  
21/11/2011 ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

FATTO - Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, la società  
Millennium proponeva opposizione all'accertamento di  
violazione in epigrafe.

Con la notifica dell'accertamento di violazione, gli veniva  
chiesto il pagamento della somma di euro 513,00+ 13,00 per  
spese.

Si costituiva il Comune di Priverno contetando quanto esposto  
dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 21/11/2011, la causa viene decisa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

Sentenza
n° 447 / 11
R.G. 296 / A / 10
Rep. n° /
Cron. N° 1063 / 11



# MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti di causa risulta che all' opponente è stato notificato il verbale in fotocopia e quindi in violazione dell'art. 385 del DPR 495/92.

Difatti tale articolo recita che al trasgressore deve essere notificato o uno degli originali del verbale o una copia autentica. Nella fattispecie che ci occupa tali norme non sono state rispettate e quindi l'opposizione è fondata.

Il ricorso quindi va accolto e l'opposto verbale di accertamento va annullato.

Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in opposizione;  
annulla il processo verbale n° 412/2010 del 20/09/2010 della P.M. di Priverno;  
compensa le spese di causa.  
Così deciso in Priverno il 21/10/2011.

IL CANCELLIERE  
Eleanora Valerio

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Lorenzo Morelli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO  
Depositato in Cancelleria  
oggi... 29 NOV 2011



IL CANCELLIERE  
Eleanora Valerio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 113/A/10 R.G.C. e vertente

**T R A**

MONOSCALCO ANNA RITA rapp.ta e difesa dall'Avv. L. Marinelli  
per delega in atti

OPPONENTE

**E**

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 627/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 12/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2010,  
Monescalco Anna Rita proponeva opposizione avverso il verba-  
le in epigrafe per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 12/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

**M O T I V A Z I O N I**

Da una attenta lettura del verbale notificato si rileva che  
la violazione è stata accertata al Km. 23+100 della SR 156  
Monti Lepini. Tale progressiva chilometrica non è prevista  
dal Decreto Prefettizio n. 25427 del 19/12/2007, decreto nel

Sentenza
n° 516/11
R.G. 113/10
Rep.
n°
Cron.
N° 468/11

quale il Prefetto della Provincia di Latina individua tutti i tratti di strada sui quali è possibile procedere al rilievo a mezzo strumenti elettronici dei limiti di velocità e quindi della violazione delle relative norme.

Non essendo quindi prevista la progressiva chilometrica sopra indicata, ne deriva che non poteva essere effettuato nessun rilievo di eccesso dei limiti di velocità e di conseguenza il verbale notificato è nullo e illegittimo.

Da sottolineare ulteriormente che il verbale opposto è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede

Accoglie il ricorso;  
annulla il verbale n. 627/2010 della Polizia Municipale di Priverno;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Priverno il 12/12/2011.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVerno

Depositato in Cancelleria

oggi...



IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 111/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

FERRI FABRIZIO rapp.to e difesa dall'Avv. E. Tozzi giusta  
delega in atti                      OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO -                      RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 650/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 19/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2010, Ferri  
Fabrizio proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/6 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 19/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Il Comune di Priverno con delibera della Giunta Comunale n.  
100 del 31/5/2010 ha conferito procura all'Avv. A.G.  
Materiale a rappresentare in giudizio il Comune a tutela  
degli interessi dello stesso in merito ai ricorsi avverso i

Sentenza
n° 531/11
R.G. 111/A/10
Rep. n°
Cron. n° 183/11

verbali di contestazione delle infrazioni a norme del C.d.S. elevati agli automobilisti a seguito di attivazione del controllo della velocità. La delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli instaurati successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo. Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza. Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede. Accoglie il ricorso; annulla il verbale n. 650/2009 della Polizia Municipale di Priverno; compensa tra le parti le spese di causa. Così deciso in Priverno il 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza  
il 19 DIC 2011

per annullare

20 DIC. 2011

IL CANCELLIERE  
LEONARDI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 104/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

ZOLLI MARCO rapp.to e difesa dall'Avv. T. Marrazza giusta  
delega a margine del ricorso OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 677/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 26/09/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 02/04/2010, Zolli  
Marco proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe  
per violazione all'art. 142/8 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 26/9/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo.

M O T I V A Z I O N I

Preliminarmente sono da stralciare dal giudizio gli atti  
relativi alla costituzione in giudizio del Comune di Priverno  
in quanto non è stata depositata in atti la delibera della  
Giunta Comunale n. 100 del 11/5/2010 che avrebbe conferito

Sentenza
n° 483/11
R.G. 104/A/10
Rep. n°
Cron. N° 1110/11



procura all'Avv. A.G. Materiale a rappresentare in giudizio il Comune. Anche se tale procura fosse stata conferita, la delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli da instaurarsi successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo.

Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede  
Accoglie il ricorso;

annulla il verbale n° 6672009 della Polizia Municipale di Priverno;

condanna il Comune di Priverno a pagare a Zolli Marco, per le spese di causa, la somma di E. 150,00 di cui E. 38,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Priverno il 26/09/2011.

IL CANCELLIERE  
Eleonora Valerio

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
PRIVERNO

Depositato in Cancelleria  
- 6 Dic. 2011  
oggi.

IL CANCELLIERE  
Eleonora Valerio



IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Priverno Dott. Lorenzo Morelli  
nella causa civile iscritta al n° 114/A/10 R.G.C. e vertente

T R A

VISCA FRANCO rapp.to e difesa dall'Avv. A. Quadrini giusta  
delega in atti OPPONENTE

E

COMUNE DI PRIVERNO - RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in opposizione a verbale n° 785/2009 della  
Polizia Municipale di Priverno.

All'udienza del giorno 19/12/2011, udite le conclusioni di  
parte opponente, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in cancelleria il 12/04/2010, Visca  
Franco Gianni proponeva opposizione avverso il verbale in  
epigrafe per violazione all'art. 142/9 del C.d.S..

Il Comune di Priverno si costituiva in cancelleria con  
comparsa di costituzione e risposta a patrocinio dell'Avv.  
A.G. Materiale e chiedeva il rigetto dell'opposizione per le  
motivazioni in essa addotte.

All'udienza del 19/12/11 il Giudice decide la causa dando  
lettura del dispositivo e delle motivazioni.

M O T I V A Z I O N I

Il Comune di Priverno con delibera della Giunta Comunale n.  
100 del 11/5/2010 ha conferito procura all'Avv. A.G.  
Materiale a rappresentare in giudizio il Comune a tutela  
degli interessi dello stesso in merito ai ricorsi avverso i

Sentenza
n° 530/11
R.G. 114/10
Rep. n°
Cron. n° 182/11

verbali di contestazione delle infrazioni a norme del C.d.S. elevati agli automobilisti a seguito di attivazione del controllo della velocità. La delibera è susseguente al deposito del ricorso e quindi non vi è la prova sulla circostanza che detta procura sia stata conferita o meno anche per i giudizi pendenti o solo per quelli instaurati successivamente alla delibera.

Nel merito il verbale opposto notificato al ricorrente è privo dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 383 e 385 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione del C.d.S.). Il verbale notificato consiste in un foglio di carta stampato su due facciate mancante di tutte le caratteristiche di copia conforme all'originale. Poiché la norma prevede espressamente che deve essere "inviato uno degli originali o copia autenticata..." il verbale inviato all'opponente deve ritenersi illegittimo. Pertanto il ricorso va accolto e l'accertamento di violazione va annullato nella sua interezza. Si compensano le spese di causa.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Priverno definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede  
Accoglie il ricorso;  
annulla il verbale n. 385/2009 della Polizia Municipale di Priverno;  
compensa tra le parti le spese di causa.  
Così deciso in Priverno il 19/12/2011.

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Lorenzo MORELLI

Sentenza pubblicata  
mediante lettura in udienza  
il 19 DIC. 2011

pa anafawar

20 DIC. 2011

IL CAVALIERE  
Eletto a vita

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi Pilone

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

N. 342 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **8 FEBB 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Luigi Pilone

li, **8 FEBB 2012**

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pilone

Dalla Residenza Comunale li, **8 FEBB 2012**

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AL PREFETTO  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **8 FEBB 2012** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pilone

li, **8 FEBB 2012**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pilone

- 
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **8 FEBB 2012** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **8 FEBB 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi Pilone



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)